

CLELIA BATTISTA

**LA CONSEGNA CONTROLLATA DI SOSTANZE
STUPEFACENTI E PSICOTROPE**

L'AQUILA, 2003

L'art. 98 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, prevede una particolare scriminante, che consente e, quindi, rende non punibili il ritardo o l'omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga e delle autorità doganali "quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74", cioè di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74).

La norma (come l'art. 97, concernente l'acquisto simulato di droga) recepisce nel nostro ordinamento l'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, siglata a Vienna il 19.12.1988.

Le finalità della norma sono chiare: si intende giungere all'identificazione di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto o nell'illecita importazione, degli autentici destinatari e degli organizzatori del traffico; all'acquisizione di mezzi di prova sufficienti a dimostrare il coinvolgimento di soggetti già identificati; alla cattura dei responsabili.

In sostanza, si vuole evitare che l'obbligatorietà di certi adempimenti renda manifesta l'esistenza di indagini, spesso complesse, su un traffico di stupefacenti, con la conseguente impossibilità di individuare gli organizzatori del traffico o i vertici dell'associazione e, a volte, di sequestrare rilevanti quantitativi di droga.

Si pensi, ad esempio, al fatto che molto spesso la vendita di grandi partite di stupefacenti è preceduta dalla consegna di un campione di prova: l'arresto, obbligatorio, di chi porta e di chi riceve (solitamente figure di secondo piano nelle rispettive organizzazioni) e il sequestro, anch'esso obbligatorio, della "campionatura" probabilmente non impedirebbero la conclusione, in luogo diverso e con modalità differenti, dell'operazione principale di cessione, ma certamente, con la conseguente, immediata chiusura dei canali informativi (costituiti essenzialmente da intercettazioni telefoniche e ambientali), lascerebbe nell'anonimato i responsabili veri, per lo più tutt'altro che sprovveduti, del traffico.

Perché la disposizione operi è, però, necessario che il ritardo o l'omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro siano finalizzati all'individuazione dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 o all'acquisizione di rilevanti elementi probatori, vale a dire di elementi, se non decisivi, almeno molto importanti per la prosecuzione delle indagini.

Dalla lettera della norma, che non consente interpretazioni diverse, si evince inoltre che, ferme restando le finalità indicate, l'omissione o il ritardo possono riguardare qualsiasi reato: può, quindi, essere omesso l'arresto in flagranza dell'acquirente che si sta recando nella località concordata per la consegna dello stupefacente portando con se illegalmente un'arma da fuoco.

Il primo comma dell'art. 98 riguarda i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cioè i casi in cui il pubblico ministero ha già ricevuto una notizia di reato ed ha,

conseguentemente, assunto la direzione delle indagini. Opportunamente la norma parla di autorità giudiziaria e non del solo pubblico ministero: potrebbe, infatti, ad esempio, essere il giudice per le indagini preliminari a ritardare l'emissione dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere.

La necessità del ritardo deve essere oggetto di un decreto motivato, ma, in realtà, per il pubblico ministero, salvo che per i sequestri, la norma non riveste particolare importanza: l'attuale testo dell'art. 275 c.p.p. non impone, infatti, l'adozione della custodia cautelare in carcere per i delitti in esame, per cui si può differire la richiesta, che è discrezionale, senza la necessità di preventiva emissione di un decreto a giustificazione del ritardo.

Il decreto del pubblico ministero non è impugnabile, in mancanza di espressa previsione ed in presenza di principi generali (art. 568 c.p.p.) che consentono l'impugnazione soltanto dei provvedimenti del giudice.

Più articolata appare la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo, concernente il ritardo o l'omissione in atti di polizia giudiziaria. Questi atti non sono elencati nella norma, che parla di "atti di rispettiva competenza", ma, considerata la finalità della norma stessa, deve intendersi che si tratti di atti simili a quelli indicati nel primo comma, cioè l'arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto e il sequestro del corpo del reato; al ritardo previsto per l'autorità giudiziaria si aggiunge l'omissione, perché alcuni di questi atti (ad esempio l'arresto in flagranza) possono essere compiuti solo al verificarsi di determinate circostanze, cessate le quali non si

può più effettuarli.

In realtà non è più possibile l'arresto in flagranza, quando questa sia cessata, ma lo è comunque l'arresto: secondo la Corte di Cassazione (Sez. VI, 19.6.1991, n. 1690) l'art. 98 lo consente anche quando la flagranza sia da ritenersi tecnicamente esaurita e pure dopo il momento in cui, nei reati a carattere permanente, la permanenza stessa (ad esempio con il sequestro della droga detenuta) sia venuta a cessare.

Autorizzati al ritardo e all'omissione sono solo gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga e le autorità doganali, che debbono però avvisare immediatamente, anche col mezzo del telefono, l'autorità giudiziaria e la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nel 1991 in sostituzione del soppresso Servizio centrale antidroga, cui l'articolo fa espresso riferimento.

L'ambito può essere sia quello di un'indagine d'iniziativa, per la quale non è stata ancora depositata la notizia di reato (in tal caso l'autorità giudiziaria da informare è il pubblico ministero ritenuto competente per il delitto sul quale si sta indagando), sia quello di un'indagine delegata, nel corso della quale si verificano le condizioni perché venga compiuto un atto tipico della polizia giudiziaria (arresto in flagranza, fermo di polizia giudiziaria, sequestro in caso di urgenza; in tal caso sarà informato il pubblico ministero delegante).

L'autorità giudiziaria informata può disporre diversamente, se ritiene

insussistenti i presupposti del ritardo o dell'omissione; chi procede deve attenersi a tali disposizioni e comunque deve inviare entro quarantotto ore un rapporto motivato all'autorità giudiziaria.

Fuori dell'ipotesi di disaccordo, il pubblico ministero che ha ricevuto l'avviso deve emettere decreto motivato di autorizzazione, impartendo disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Ciò significa che l'autorizzazione non può essere data quando tale attività non appaia controllabile: scopo della norma è quello di reprimere efficacemente attività criminali di livello elevato, ma non a discapito della sicurezza, che sarebbe gravemente compromessa dall'immissione nel mercato clandestino di quantitativi, grandi o piccoli, di droga. E' necessario, quindi, che venga garantita la sorveglianza ininterrotta della sostanza stupefacente, possibilmente con apparati tecnici.

Lo stesso pubblico ministero deve comunicare i provvedimenti adottati al pubblico ministero competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi o per il luogo attraverso il quale si presume che avverrà il transito in uscita dal territorio dello Stato o in entrata in detto territorio, quando, ovviamente, tali luoghi siano compresi in altro circondario.

In caso di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il provvedimento formale di autorizzazione deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Si ritiene che il superamento di tale termine non abbia, in mancanza di

contraria previsione, alcun effetto processuale, ma solo eventuale rilevanza disciplinare, avendo il decreto esclusivamente la funzione di documentare quanto avvenuto e di esonerare da responsabilità chi ha ritardato o ommesso un atto del suo ufficio.

L'ottemperanza all'obbligo dell'immediato avviso all'autorità giudiziaria e alla D.C.S.A. costituisce, invece, il presupposto della configurabilità della scriminante: secondo Cass. sez. IV, 11.8.2000, n. 9886, la disposizione di cui all'art. 98, comma secondo, va interpretata, attese l'eccezionalità, in maniera rigorosa, per cui risponde penalmente della propria omissione chi non abbia informato "immediatamente", anche a mezzo del telefono, sia l'autorità giudiziaria che la D.C.S.A. (nella specie l'informazione alla D.C.S.A. era stata omessa e quella al pubblico ministero era stata data solo la mattina successiva, in relazione a fatti avvenuti durante la notte).

L'avviso al pubblico ministero serve, quindi, sia a consentire il controllo dell'attività della polizia giudiziaria, sia ad evitare agli operanti sanzioni di carattere anche penale. L'avviso alla D.C.S.A. ha, invece, lo scopo di assicurare il coordinamento nazionale ed internazionale.

Il coordinamento nazionale è necessario per evitare che, come a volte è accaduto anche con gravi conseguenze e con compromissione delle indagini, più forze di polizia indagano, contemporaneamente, separatamente e all'insaputa una dell'altra, sugli stessi fatti.

Il coordinamento internazionale, che può riguardare due (quello di partenza e quello di arrivo) o più (partenza, transito e arrivo) Stati, è evidentemente indispensabile per il conseguimento dei fini della norma.

Infatti, l'effettuazione di una consegna controllata internazionale è possibile solo se ne sussistono i presupposti legali per tutti gli Stati interessati, se la rilevanza del caso giustifica le complesse, delicate ed onerose attività organizzative necessarie, se è assicurata l'ininterrotta sorveglianza della droga, ma soprattutto se gli Stati coinvolti sono concordi in tutti i momenti dell'operazione.